



COMUNE DI BONDENO

Provincia di Ferrara

Codice Fiscale e P. IVA 00113390389

Settore Tecnico - Servizio Attività Produttive

Prot. n. 1542

Ordinanza n. 16

**ORARIO DI APERTURA
TURNI DI APERTURA DOMENICALE E FESTIVA 2003
TURNAZIONE DEL RIPOSO INFRASETTIMANALE
DEGLI IMPIANTI STRADALI PER LA DISTRIBUZIONE
DI CARBURANTI PER USO AUTOTRAZIONE**

MODIFICA ORDINANZA N. 180 DEL 16 DICEMBRE 2002

IL SINDACO

Visto l'art. 54 lettera d) del D.P.R. 24.07.1977, n. 616;

Visto l'art. 7 del Decreto Legislativo 11.02.1998, n. 32;

Visto il punto 9. "Orari" della deliberazione del Consiglio Regionale n. 355 dell'8 maggio 2002;

Vista la propria precedente ordinanza n. 180 – Prot. n. 11172 del 16.12.2002 con la quale sono state determinate le fasce orarie di apertura degli impianti stradali per la distribuzione di carburanti ad uso autotrazione, i turni di apertura domenicale e festiva e la turnazione del riposo infrasettimanale;

Visto il punto 4. "*Turnazione del riposo infrasettimanale*" di detta ordinanza che prevede la turnazione del riposo infrasettimanale in misura pari al 75% degli impianti esistenti e funzionanti nel territorio comunale;

Viste le comunicazioni dei gestori degli impianti di scelta della giornata di riposo infrasettimanale;

Ritenuto opportuno modificare la propria precedente ordinanza prevedendo la turnazione del riposo infrasettimanale in misura non inferiore al 50% e non superiore al 75% degli impianti;

Visto l'art. 50 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

ORDINA

di modificare la precedente ordinanza n. 180 – Prot. n. 11172 del 16.12.2002 come segue:

il punto 4. "Turnazione del riposo infrasettimanale" viene sostituito dal seguente:

4. Turnazione del riposo infrasettimanale

4.1 La turnazione del riposo infrasettimanale è effettuata da un numero di impianti non inferiore al 50% e non superiore al 75% di quelli esistenti e funzionanti nel territorio comunale.

Il riposo infrasettimanale è effettuato nelle ore pomeridiane e non può essere effettuato nella giornata del lunedì pomeriggio.

4.2 Il giorno di riposo infrasettimanale è scelto dal gestore e comunicato all'amministrazione comunale nella comunicazione di cui al punto 1.3 relativa all'orario di apertura.

Entro dieci giorni dal ricevimento di detta comunicazione, il competente ufficio comunale verifica che a seguito della scelta del giorno di riposo infrasettimanale, sia garantita l'apertura giornaliera (dal martedì al sabato) degli impianti nella misura dal 50% al 25%. Qualora detta percentuale non sia rispettata, nel termine sopraddetto l'ufficio invita il gestore a scegliere un giorno diverso rispetto a quello comunicato.

Se nemmeno la successiva comunicazione del giorno di riposo infrasettimanale permette l'apertura degli impianti nella percentuale stabilita, decide d'ufficio l'amministrazione comunale.

Dalla Residenza Municipale, 14 Febbraio 2003

Il Sindaco